

OGGETTO: Relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCRL Area Dirigenza 29 febbraio 08, sul verbale di concertazione sottoscritto in data 3 giugno 2016, che modifica gli articoli 1 e 4 dei precedenti verbali di concertazione del 30 gennaio 2012, 21 giugno 2013, 18 dicembre 2013, 17 marzo 2015 e 15 dicembre 2015.

(articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

La relazione illustrativa, redatta secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001, è composta di due distinti moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del verbale di concertazione (Scheda I.1);
2. Illustrazione dell'articolato del verbale di concertazione e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto collettivo di primo livello; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili (Scheda I.2);

I.1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1)

| | |
|---|--|
| Data di sottoscrizione | 3/06/16 |
| Periodo temporale di vigenza | Decorrenza: dall'anno 2016 |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segretario Generale Reggente (Presidente) • Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino <p>Sottoscrizione da parte del presidente e del Direttore dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CGIL FP • CISL FPS • UIL FPL • DIREL • CISAL Enti locali FVG • DIRER FVG <p>Organizzazioni sindacali firmatarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CGIL FP • CISL FPS • DIREL • UIL FPL |

| | | |
|--|---|--|
| Soggetti destinatari | | Personale dirigente |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | | Modifica degli articoli 1 e 4 dei precedenti verbali di concertazione in merito agli incarichi ad interim |
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa | Sottoposizione al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, onde consentire il controllo di cui all'art. 7, comma 4, del CCRL 29 febbraio 2008, previsto per il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa e applicabile anche al verbale di concertazione da cui discendono effetti economici che tale costo interessano. Per l'acquisizione della certificazione dell'Organo vedi la certificazione dello stesso di data 13.12.2016 sulla relazione del 9.12.2016 cui la presente si ricollega. |
| Eventuali osservazioni: Si precisa che si tratta di materia devoluta alla relazione della concertazione e non della contrattazione che viene sottoposta ai Revisori dei Conti in ragione della determinazione di eventuali effetti economici. | | |

1.2 – Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali - altre informazioni utili (Scheda I.2)

(Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale)

Elementi di contesto

Il verbale di concertazione oggetto dell'odierno controllo si ricollega, come dovuto, al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritto in data 20 dicembre 2010, come modificato dal CCDI del 12.06.2015, applicativo dei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro (CCCCRLL) relativi all'area dirigenziale del comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia– area autonomie locali – data 30 settembre 2010 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, e, per le parti non disapplicate, del precedente sottoscritto in data 29/02/2008.

Dall'incontro con le rappresentanze sindacali, convocato per il giorno 3/06/2016, si è pervenuti, con la sigla del verbale di concertazione in data medesima, alla modifica del comma 8 dell'articolo 1, relativo agli incarichi ad interim, e alla soppressione del collegato comma 2 dell'articolo 4 del precedente verbale di concertazione.

La regolamentazione relativa agli incarichi dirigenziali del Comune di Trieste, con riferimento alle sostituzioni in caso di assenza, prevede che per le assenze inferiori ai 30 giorni a qualsiasi titolo, la sostituzione avvenga da parte di un altro dirigente, secondo uno schema precostituito ed approvato con il verbale di concertazione, senza la corresponsione di alcun emolumento per il risultato neanche pro quota. Nel caso in cui l'assenza superi i 30 giorni, viene

fatto ricorso alle tipologie di incarico previste dal regolamento di organizzazione, quali incarichi ai funzionari ed incarichi ad interim attribuiti ai dirigenti in servizio.

In particolare, la disciplina degli incarichi ad interim del Comune di Trieste prevede, per l'espletamento degli stessi, il riconoscimento della normale retribuzione di risultato per la struttura affidata ad interim e di una retribuzione di risultato aggiuntiva condizionata al raggiungimento dell'80% degli obiettivi riferiti alla struttura medesima.

Naturalmente, dall'insieme delle norme di sistema discende che la retribuzione per l'interim può essere riconosciuta soltanto ove tale incarico avvenga su posizione vacante, onde evitare la duplicazione (a più dirigenti: il sostituto e il sostituito) di retribuzione a qualsiasi titolo erogata su una medesima posizione.

Nell'ambito della regolamentazione in essere nel Comune di Trieste vige poi, da molti anni, una norma peculiare concertata con le rappresentanze sindacali degli stessi dirigenti che tempera l'impatto economico dell'interim prevedendo che, se la sostituzione viene effettuata da un direttore di Area, in una prima fase, della durata di 45 giorni, la stessa avviene senza attribuire la retribuzione di risultato aggiuntiva indicata sopra. Questa deroga alla prevista remunerazione trova il suo fondamento nella maggiore responsabilità ricollegata al ruolo di Direttore di Area il quale per definizione riveste un ruolo di coordinamento.

Di recente si è determinata la necessità di regolare un ulteriore caso di dettaglio per l'ipotesi in cui la sostituzione su posizioni coperte per periodi di tempo superiori ai 45 giorni continuativi, a causa di assenze di qualsiasi tipo (ad es. ferie prolungate o malattia) che si prolunghino fino alla cessazione dal servizio, procurando una copertura delle stesse posizioni.

In tal caso si è ritenuto opportuno stabilire che a decorrere dall'anno 2016 la retribuzione di risultato aggiuntiva venga corrisposta al Direttore sostituto, anche se di Area, dalla data della cessazione dal servizio del dirigente sostituito, sul presupposto che la deroga prevista per i primi 45 giorni sia stata già applicata con riferimento al periodo precedente, purché contenuto negli ultimi tre mesi prima della cessazione, durante il quale il dirigente titolare risultava ancora formalmente in servizio.

Questa integrazione della disciplina muove da ragioni di equità, fermo restando il rispetto delle risorse complessive destinate alla retribuzione accessoria dei dirigenti (fondo) come stabilito dalle norme in materia da ultimo la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 articolo 1, comma 236.

a) Illustrazione dell'ipotesi di contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione nella specifica materia trattata.

Al fine di fornire, come richiesto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 [lettera a) punto II.2. Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto, pag. 6], si illustra di seguito la specifica disciplina trattata in occasione del verbale di concertazione oggetto del controllo che si innesta su quella vigente oggetto della precedente tornata contrattuale già sottoposta al controllo di codesto organi senza rilievi

| |
|--|
| <u>Analisi della modifica dell'articolo I del verbale di concertazione risultante dalle delibere indicate in oggetto</u> |
|--|

L'art. 1 concerne l' "Affidamento e revoca degli incarichi". La modifica ha riguardato l'inserimento di un nuovo comma, che diventa il numero 8, nel quale viene trasferita la preesistente norma contenuta nell'articolo 4, al fine di sistematizzare la disciplina dell'interim in una unica sede, nonché l'integrazione della stessa. Pertanto la disciplina dell'interim prevede che, nel caso in cui al dirigente titolare di un incarico su posizione di Area venga affidato ad interim un incarico riguardante altra posizione dirigenziale, la corresponsione della retribuzione di risultato aggiuntiva relativa all'ulteriore incarico non venga corrisposta per i primi 45 giorni; e che a decorrere dall'anno 2016, nell'ipotesi di sostituzione, per periodo continuativo superiore di dirigente originariamente assente dal servizio e successivamente definitivamente cessato dallo stesso, svolta nel trimestre precedente alla predetta cessazione dal servizio, la retribuzione di risultato aggiuntiva venga corrisposta dalla data di cessazione dal servizio del dirigente sostituito.

L'articolo 4 riguarda, invece, la "Retribuzione di posizione" e la modifica ha riguardato, come anticipato sopra, soltanto la soppressione del comma 2, in quanto diventa il primo periodo del comma 8 come sopra modificato dell'art. 1.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell'ipotesi di contrattazione integrativa.

Si rinvia a quanto descritto nella relazione tecnico-finanziaria

c) Effetti abrogativi impliciti

Non rilevante

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (titolo III del D.Lgs. 150/2009, CCNL) ai fini della corresponsione degli incentivi della Performance.

Il premio di risultato viene corrisposto secondo le regole solo a seguito dell'effettuazione della valutazione delle competenze organizzative e del completamento del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Parte non pertinente allo specifico argomento sottoposto alla certificazione.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009.

Parte non pertinente allo specifico argomento sottoposto alla certificazione.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nulla.

Per quanto riguarda la **“Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 7, comma 4 del CCRL Area Dirigenza 29 febbraio 08 sul verbale di concertazione sottoscritto in data 3 giugno 2016, che modifica gli articoli 1 e 4 dei precedenti verbali di concertazione del 30 gennaio 2012, 21 giugno 2013, 18 dicembre 2013, 17 marzo 2015 e 15 dicembre 2015. (articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)”** si rinvia alla relazione che verrà predisposta a corredo delle determinazioni e destinazioni delle risorse finanziarie per il trattamento accessorio dei dirigenti per l'anno 2016 nella quale verrà ripreso, debitamente conteggiato e inserito nei moduli relativi alla destinazione delle risorse anche l'istituto di cui alla presente relazione. Si prospetta, comunque, che, per quanto l'istituto determinerà degli effetti economici legati agli incarichi ad interim relativi al 2016, gli stessi saranno conteggiati nell'ambito delle risorse destinate complessivamente al risultato e non potranno superare l'entità del fondo per il 2016 risultante dal rispetto dell'articolo 1, comma 236 della Legge di stabilità n. 208/2015 e dalla pianificazione delle assunzioni consentite ai sensi della normativa vigente.